



Bando n. 1

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA CHIRURGICA - modulo ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, S.S.D. MED/33 , codice 1035034, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16043- Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 2

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo , S.S.D. AAF , codice AAF1186, per cfu 4, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16043 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 3, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15. Lo stesso insegnamento è mutuato dal corso in Infermieristica Centro Studi "San Giovanni di Dio" Ospedale San Pietro

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 3

IL Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di **PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO** - modulo **PEDAGOGIA GENERALE, S.S.D. M-PED/01**, codice 1035008, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16043 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 4

IL Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI E RIABILITATIVI - modulo INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA AI PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI, S.S.D. MED/45 , codice 1035026, per cfu 2, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16045 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 5

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE - modulo PSICOLOGIA CLINICA, S.S.D. M-PSI/08 , codice 1035029, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16045 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 6

IL Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di **PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO** - modulo **PEDAGOGIA GENERALE**, S.S.D. M-PED/01 , codice 1035008, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16045 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 7

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di **FONDAMENTI DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI CONTESTI ASSISTENZIALI - modulo IGIENE GENERALE ED APPLICATA, S.S.D. MED/42**, codice 1036488, per cfu 2, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma ASL RM/B, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 8

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DELLA CELLULA - modulo FISICA APPLICATA, S.S.D. FIS/07 , codice 1036329, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 9

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di FONDAMENTI MORFOLOGICI E FUNZIONALI DELL'ORGANISMO - modulo ANATOMIA UMANA, S.S.D. BIO/16 , codice 1034997, per cfu 3, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 10

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA CHIRURGICA - modulo CHIRURGIA GENERALE, S.S.D. MED/18 , codice 1035034, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 11

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA CRITICA - modulo CHIRURGIA D'URGENZA, S.S.D. MED/18 , codice 1035037, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 3, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 12

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE - modulo MEDICINA RIABILITATIVA, S.S.D. MED/34 , codice 1035029, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 13

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DI BASE E DEI PRINCIPALI ORGANI ED APPARATI - modulo FISIOPATOLOGIA GENERALE, S.S.D. MED/04 , codice 1036023, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 14

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DI BASE E DEI PRINCIPALI ORGANI ED APPARATI - modulo PATOLOGIA GENERALE, S.S.D. MED/04 , codice 1036023, per cfu 2, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 15

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, S.S.D. IUS/09 , codice 1036535, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 3, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 16

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO - modulo PEDAGOGIA GENERALE, S.S.D. M-PED/01 , codice 1035008, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani, anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 17

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DELLA CELLULA - modulo FISICA APPLICATA, S.S.D. FIS/07 , codice 1036329, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma ASL RM/D Ostia, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 18

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO - modulo PEDAGOGIA GENERALE, S.S.D. M-PED/01 , codice 1035008, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma ASL RM/D Ostia, anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 19

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA MEDICA - modulo INFERMIERISTICA CLINICA NELLE CURE PALLIATIVE E DI FINE VITA, S.S.D. MED/45 , codice 1035015, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini), anno di corso 2, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 20

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE - modulo INFERMIERISTICA CLINICA IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE, S.S.D. MED/45 , codice 1035029, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini), anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 21

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo , S.S.D. AAF , codice AAF1186, per cfu 4, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini), anno di corso 3, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 22

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO - modulo PEDAGOGIA GENERALE, S.S.D. M-PED/01 , codice 1035008, per cfu 1, del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini), anno di corso 1, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 23

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo DIRITTO DEL LAVORO, S.S.D. IUS/07 , codice 1035897, per cfu 2, del Corso di Studio in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 24

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di SCIENZE BIOMEDICHE E CORRELAZIONI TECNICHE-ORGANIZZATIVE-DIDATTICHE - modulo AUDIOLOGIA, S.S.D. MED/32 , codice 1035898, per cfu 2, del Corso di Studio in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 25

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE E STATISTICA - modulo STATISTICA PER LA RICERCA, S.S.D. SECS-S/02 , codice 1035811, per cfu 2, del Corso di Studio in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 26

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo , S.S.D. AAF , codice AAF1186, per cfu 4, del Corso di Studio in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 3, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 27

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di SCIENZE UMANE E DEL MANAGEMENT SANITARIO - modulo DIRITTO DEL LAVORO, S.S.D. IUS/07 , codice 1035894, per cfu 1, del Corso di Studio in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 3, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 28

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di ANATOMIA UMANA E CLINICA - modulo Anatomia Umana e Clinica I, S.S.D. BIO/16 , codice 1030627, per cfu 2, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - 14451Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 29

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di ANATOMIA UMANA E CLINICA - modulo Anatomia Umana e Clinica III, S.S.D. BIO/16 , codice 1030627, per cfu 2, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 30

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO - modulo LINGUA INGLESE, S.S.D. L-LIN/12 , codice 1030657, per cfu 2, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 31

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO - modulo LINGUA INGLESE, S.S.D. L-LIN/12 , codice 1030657, per cfu 2, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 2, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 32

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE - modulo PEDAGOGIA GENERALE E SPECIALE, S.S.D. M-PED/03 , codice 1038689, per cfu 1, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 33

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DI COMUNITA' E DEL TERRITORIO - modulo IGIENE GENERALE ED APPLICATA - EPIDEMIOLOGIA, S.S.D. MED/42 , codice 1031172, per cfu 1, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - 14451 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 4, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 34

I L Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento, l'insegnamento di INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO - modulo LINGUA INGLESE, S.S.D. L-LIN/12 , codice 1030657, per cfu 1, del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - 14451 Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, anno di corso 3, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili,
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti non retribuibili, senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Direttore la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE.

Roma, li 23 luglio 2014

firmato

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi

